



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord

Via Don Minzoni 8 - 73100 LECCE (LE)

tel. / fax 0832 215578

e-mail: [sisp@asl.lecce.it](mailto:sisp@asl.lecce.it)

PEC: [sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e

Transizione Ecologica

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e, p.c. ZAMINGA RECUPERI srls

[sabatinosrl@pec.it](mailto:sabatinosrl@pec.it)

[carlo.delorenzis@ingpec.eu](mailto:carlo.delorenzis@ingpec.eu)

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 26/2022 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, inerente a "Progetto per la variazione dei codici EER trattati, dei relativi quantitativi, adeguamento al e richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs 152/2006", in agro di Carpignano Salentino, Fg 22, p.lla 892.

**Proponente:** Zaminga Recupero srls

**Parere igienico-sanitario**

In riferimento al procedimento indicato in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, si rappresenta quanto segue.

L'intervento riguarda un impianto esistente destinato alla messa in riserva (R13) e al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente costituiti da rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, finalizzato alla produzione di aggregati riciclati conformi alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di cui al D.M. 28 giugno 2024 n. 127.

Il progetto prevede il passaggio dall'attuale regime autorizzativo in procedura semplificata all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'aggiornamento dei codici EER ammessi all'impianto e un significativo incremento delle capacità autorizzate, con aumento della capacità annua di recupero da 18.800 t/anno a 80.000 t/anno e della capacità massima di stoccaggio istantaneo da 2.500 t a 6.000 t.

Dall'esame della documentazione si rileva che il progetto non comporta ampliamenti delle superfici aziendali né la realizzazione di nuove opere impiantistiche di particolare rilevanza, configurandosi prevalentemente come una modifica delle condizioni di esercizio e dei quantitativi gestiti.

Si prende atto altresì che il proponente ha prodotto specifici studi relativi alla dispersione delle polveri diffuse, al traffico indotto e alla compatibilità idraulica dell'intervento, nonché la documentazione tecnica necessaria ai fini della procedura di valutazione ambientale.

Sotto il profilo igienico-sanitario non emergono elementi ostativi assoluti alla realizzazione dell'intervento, atteso che l'impianto è destinato esclusivamente al trattamento di rifiuti non pericolosi e che la documentazione prodotta non evidenzia criticità tali da configurare, allo stato attuale, condizioni di incompatibilità sanitaria.

Tuttavia, ai fini della tutela della salute pubblica, si evidenzia che l'incremento della capacità di recupero da 18.800 t/anno a 80.000 t/anno e della capacità di stoccaggio istantaneo da 2.500 t a 6.000 t determina un potenziale incremento delle sorgenti emissive diffuse, della movimentazione dei materiali e del traffico veicolare connesso all'attività, aspetti che assumono rilevanza sotto il profilo sanitario in relazione alla possibile esposizione della popolazione residente e dei lavoratori a polveri aerodisperse, rumore e altri fattori ambientali indirettamente correlati all'esercizio dell'impianto.

Pertanto, in applicazione dei principi di prevenzione, precauzione e tutela della salute pubblica e fatti salvi i pareri e le valutazioni di competenza degli altri Enti coinvolti nel procedimento, questo Servizio esprime parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'altezza dei cumuli di rifiuti e dei materiali recuperati dovrà essere mantenuta inferiore alla quota della barriera arborea perimetrale, al fine di preservarne l'efficacia quale misura di mitigazione della dispersione eolica delle polveri.
2. Il sistema di abbattimento delle polveri dovrà essere integrato con un sistema automatico di attivazione comandato da anemometro, in grado di incrementare automaticamente la nebulizzazione al superamento di soglie di velocità del vento preventivamente individuate dal gestore e validate dagli Enti competenti. Le soglie anemometriche dovranno essere definite secondo criteri cautelativi e tenendo conto della tipologia dei materiali trattati, dell'altezza dei cumuli, delle condizioni meteorologiche locali e della presenza di recettori sensibili, al fine di prevenire fenomeni di dispersione incontrollata delle polveri aerodisperse.
3. Dovrà essere attivato un programma di monitoraggio periodico delle polveri diffuse comprendente almeno il controllo del PM10 e delle polveri sedimentabili presso il perimetro dell'impianto e nei punti maggiormente esposti alle direzioni prevalenti dei venti.
4. La viabilità interna, le aree operative e le superfici interessate dalla movimentazione dei materiali dovranno essere sottoposte a regolare pulizia e bagnatura secondo un piano di gestione delle polveri predisposto dal gestore. La frequenza minima degli interventi dovrà essere determinata tenendo conto della tipologia dei materiali presenti in stoccaggio, dei quantitativi giornalmente trattati e movimentati, delle attività operative previste, delle condizioni anemologiche e meteorologiche locali e del potenziale di emissione delle polveri associate alle lavorazioni svolte. Il piano dovrà essere trasmesso agli Enti competenti e aggiornato in caso di modifiche sostanziali delle condizioni di esercizio dell'impianto.
5. Tutti i mezzi in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti a sistemi di pulizia delle ruote e delle parti inferiori del veicolo al fine di evitare il trascinamento di materiale pulverulento sulla viabilità pubblica. I veicoli destinati al trasporto dei rifiuti e dei materiali recuperati dovranno lasciare l'impianto esclusivamente con il carico completamente confinato e coperto mediante teloni opportunamente fissati o altri sistemi equivalenti atti ad impedire la dispersione di polveri e materiali lungo il tragitto.
6. Dovrà essere garantita nel tempo la piena efficienza della barriera vegetale perimetrale, prevedendo verifiche annuali dello stato vegetativo delle essenze e la tempestiva sostituzione delle eventuali fallanze.
7. Il gestore dovrà predisporre un piano di gestione del traffico veicolare finalizzato a disciplinare gli accessi all'impianto, evitare fenomeni di congestione e limitare eventuali soste prolungate dei mezzi in attesa di conferimento o ritiro dei materiali.
8. Prima dell'entrata a regime dei nuovi quantitativi autorizzati dovrà essere aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico tenendo conto delle effettive condizioni operative corrispondenti alla capacità massima richiesta pari a 80.000 t/anno.
9. Il gestore dovrà mantenere apposita registrazione dei consumi idrici destinati alle attività di abbattimento delle polveri, rendendola disponibile agli Enti di controllo e verificando periodicamente l'efficacia delle misure adottate.
10. Dovrà essere predisposto e attuato un programma di monitoraggio ambientale post-operam finalizzato alla verifica dell'effettiva efficacia delle misure di mitigazione adottate per il contenimento delle polveri diffuse e del rumore, con particolare riferimento alle condizioni di esercizio corrispondenti ai quantitativi massimi autorizzati. I risultati dovranno essere resi disponibili agli Enti competenti nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo.

Le prescrizioni sopra riportate sono finalizzate a garantire che l'incremento dei quantitativi autorizzati non determini un peggioramento delle condizioni di esposizione della popolazione residente e dei lavoratori rispetto allo scenario attualmente autorizzato e valutato, assicurando il mantenimento di adeguati livelli di tutela della salute pubblica durante tutte le fasi di esercizio dell'impianto.

Resta fermo l'obbligo di garantire il rigoroso rispetto delle procedure di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso previste dalla normativa vigente e dalla documentazione progettuale, con esclusione di qualsiasi

tipologia di rifiuto non espressamente autorizzata e con particolare attenzione alla prevenzione dell'ingresso di materiali contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle ulteriori condizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti nell'ambito del presente procedimento, per quanto di competenza di questo Servizio si esprime parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario.

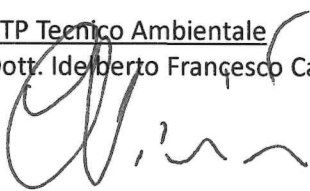
Si rappresenta che, ai fini del perfezionamento del procedimento, il soggetto proponente è tenuto al versamento dei diritti sanitari dovuti per l'espressione del presente parere, secondo quanto previsto dal vigente Tariffario regionale in materia di prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione approvato con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011, da effettuare sul c.c. n. 17532730 intestato ad ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – SISP, ovvero tramite bonifico bancario IBAN IT05G0760116000000017532730 intestato ad ASL Lecce.

Il compenso, non potendosi esprimere in voci tabellate, è calcolato a vacazione per un importo pari ad euro 714,4 corrispondenti a n.10 ore lavorative.

Si richiede l'invio della ricevuta di avvenuto pagamento tramite PEC all'indirizzo: [sispnord.dipartimento.prevenzione@asl.lecce.it](mailto:sispnord.dipartimento.prevenzione@asl.lecce.it) alla cortese attenzione del funzionario istruttore della pratica.

CTP Tecnico Ambientale

Dott. Ideberto Francesco Castorini



**IL DIRETTORE del SISP Area Nord**  
**Dott. Alberto Fedele**



PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.34417 del 26-06-2026 - Arrivo